

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1995

IL SINDACO

Visto l'articolo 34 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n.237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica,

NOTIFICA:

1. Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che con l'arruolamento nell'esercito(od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza) possono divenire tali, nati fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1995 e che agli effetti della leva devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art-34 del D.P.R. suddetto, sono in obbligo di chiedere entro il mese di gennaio la loro ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o tutori.
2. I giovani qui domiciliati,ma nati altrove, nel chiedere la loro iscrizione esibiranno o faranno presentare l'estratto dell'atto di nascita.
3. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano dimora abituale, hanno la facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo articolo 44 del codice civile.
4. Nel caso che taluno nato nell'anno 1995 sia morto, i genitori, tutori o congiunti esibiranno l'estratto legale dell'atto di morte che dall'Ufficiale dello Stato Civile viene rilasciato in carta libera.
5. Saranno iscritti d'ufficio per età presunta quei giovani che non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano notoriamente ritenuti aver l'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato con autentici documenti, e prima di intraprendere servizio militare, di avere un'età minore da quella attribuita.
6. Gli omessi giudicati rei di essersi sottratti alla leva non potranno essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e laddove risultassero colpevoli di frodi o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminate dall'articolo 130 e seguenti del citato D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N.237.

Robecco sul Naviglio, 01/01/2012

IL SINDACO
ZANONI GIUSEPPE